



## **COMUNE DI VILLASOR**

**Provincia Sud Sardegna**

*Area Socio-Assistenziale*

### **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**CIG N. 7150504E8E**

ANNO 2017 – NUOVA PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PER LA COPROGETTAZIONE E LA SUCCESSIVA EVENTUALE GESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER L' ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ANCHE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI – SPRAR MSNA(D.M. 10 AGOSTO 2016 – ART. 3 LETT.C)

## TITOLO I - INDICAZIONI GENERALI DELL'APPALTO

### ART. 1 - OGGETTO E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – ha pubblicato il Decreto Ministeriale 10 agosto 2016, che approva le nuove modalità di accesso da parte degli Enti Locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo nonché le linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR – 16A06366 pubblicato in G.U. n. 200 del 27 agosto 2016).

Il Comune di Villasor intende, con una procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuare un soggetto che, a partire da un'ipotesi progettuale presentata dal medesimo in fase di candidatura e sviluppata insieme in un'ottica di coprogettazione con il Settore Servizi Socio Assistenziali (di seguito Settore), si occupi della eventuale successiva gestione (in caso di ammissione al finanziamento ministeriale) del progetto SPRAR MSNA.

La finalità che si intende perseguire con il progetto SPRAR MSNA è quella di garantire non solo attività di accoglienza meramente assistenziali, ma rendere gli individui protagonisti attivi del proprio percorso di accoglienza ed integrazione sociale.

Il soggetto aggiudicatario della presente procedura dovrà, in una prima fase, collaborare con il Settore per la progettazione delle azioni previste dal bando SPRAR; tale proposta progettuale verrà presentata dal Settore ai fini dell'ammissione al finanziamento da parte del Ministero. Solo in caso di ammissione al finanziamento ministeriale (seconda fase) il soggetto aggiudicatario dovrà, in qualità di ente attuatore, occuparsi della gestione delle azioni ed interventi nel rispetto del progetto finanziato.

Per le modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e i titolari di protezione internazionale o umanitaria si rinvia al «*Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale*», di seguito denominato «*Manuale SPRAR*», al «*Manuale unico di rendicontazione SPRAR*» e al «*Manuale operatore e visitatore banca dati SPRAR*» (a cura dal Servizio centrale, disponibili sul sito web: <https://www.sprar.it>).

### ART. 2 – DESTINATARI

Destinatari diretti delle attività progettuali sono i minori stranieri non accompagnati (MSNA) che giungono sul territorio nazionale a seguito di eventi di sbarco via mare o arrivi via terra, ovvero che si trovano, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privi di assistenza e rappresentanza legale. Sono inoltre compresi fra i destinatari degli interventi coloro che hanno compiuto i diciotto anni di età (neo-maggiores) e che restano in accoglienza nei tempi e con le modalità previste nella parte seconda delle linee guida Ministeriali.

### ART. 3 – DURATA E CONTRATTO

La coprogettazione con il soggetto aggiudicatario (prima fase), inizierà immediatamente dopo la conclusione della presente procedura di gara e si concluderà con l'invio della domanda al Ministero, previsto entro e non oltre il 30/09/2017 (salvo eventuali proroghe).

Si precisa che la fase della coprogettazione è antecedente e prodromica rispetto alla richiesta e alla concessione del finanziamento ministeriale.

La durata degli interventi di accoglienza (eventuale seconda fase), secondo quanto previsto dal D.M. 10/08/2016, è triennale e decorre dalla pubblicazione del decreto di assegnazione delle risorse, che verranno assegnate dal Ministero distintamente anno per anno.

La presente procedura prevede pertanto l'affidamento del servizio per il primo anno di gestione: avrà inizio a partire dalla data di assegnazione del finanziamento (periodo presunto: Gennaio/Marzo 2018) e si concluderà entro i successivi 12 mesi.

Per i successivi due anni di finanziamento si ricorrerà, con due distinti provvedimenti entro tre anni

dalla stipula del contratto iniziale, alla ripetizione di servizi analoghi mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs 50/16.

Si precisa che all'affidamento del servizio, formalizzato attraverso la stipula del contratto tra il Comune di Villasor e l'aggiudicatario secondo quanto previsto dal successivo art. 12, si darà luogo solo al verificarsi della condizione della concessione del finanziamento da parte del Ministero.

Pertanto nessuna pretesa di eventuale rimborso spese o di risarcimento, a qualsiasi titolo, ivi compresi i costi della cauzione, l'attività prestata per la coprogettazione, etc., potrà essere richiesta dai concorrenti e/o dall'aggiudicatario in caso di mancata stipula del contratto o di mancata esecuzione dello stesso.

#### **ART. 4 – FINANZIAMENTO DEL PROGETTO E QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE**

Il finanziamento potrà essere erogato solo a seguito dell'approvazione del progetto da parte del Ministero dell'Interno, unica autorità responsabile della selezione.

Il trasferimento delle risorse all'aggiudicatario, a fronte della realizzazione delle attività di accoglienza integrate rivolte ai MSNA, corrisponde all'importo indicato nel piano finanziario allegato al progetto (all. C1) presentato dall'Amministrazione al Ministero, detratta la quota di cofinanziamento del 5%, salvo eventuale riduzione o maggiorazione del finanziamento disposto dallo stesso.

Le modalità e la periodicità con le quali il Settore provvederà a trasferire al soggetto attuatore le risorse finanziarie saranno definite nel contratto stipulato tra le parti.

In considerazione dell'obbligo previsto dall'art. 19 del Decreto Ministeriale, a carico degli Enti Locali, di cofinanziare il progetto con una quota minima del 5% del costo complessivo dello stesso, l'Amministrazione comunale ha deciso di determinare la quota a proprio carico in misura pari al 2%; la restante quota del 3% dovrà essere a carico del soggetto attuatore.

Per quanto sopra detto, per partecipare alla presente procedura di gara, i concorrenti dovranno impegnarsi a cofinanziare il progetto con una quota minima del 3% del costo complessivo del progetto presentato, nella misura in cui esso verrà eventualmente finanziato.

Attraverso l'offerta economica, i concorrenti potranno inoltre proporre una quota di cofinanziamento superiore al 3%, che andrà a sostituire in tutto o in parte la quota di cofinanziamento a carico del Comune, tenendo conto che tale offerta sarà valutata dalla commissione in sede di gara secondo i punteggi e la formula previsti nel disciplinare.

Si precisa che la quota di cofinanziamento può consistere nella valorizzazione di beni, servizi o personale messi a disposizione del progetto o nella disponibilità di denaro, e dovrà essere dettagliata analiticamente, mettendo in evidenza tutte le voci del piano finanziario preventivo a cui viene destinata, evidenziando per ciascuna voce, secondo quanto indicato dal D.M., i criteri e i metodi di valorizzazione che contribuiscono alla sua determinazione.

#### **ART. 5 - CORRISPETTIVO E VALORE DELL'AFFIDAMENTO**

Il corrispettivo pro die/ pro capite per l'accoglienza dei MSNA è stabilito in:

- € 80,00 (IVA inclusa) per l'accoglienza in struttura residenziale;
- € 40,00 (IVA inclusa) per l'accoglienza in altre tipologie di soluzioni abitative adatte al profilo di giovane adulto (quali, per esempio, gruppi appartamento).

Il corrispettivo è comprensivo della quota di cofinanziamento dovuta dal soggetto attuatore e dall'Amministrazione appaltante, che potrà essere erogata in denaro o mediante la valorizzazione di beni, servizi o personale. Qualora l'Amministrazione appaltante dovesse garantire la sua quota di cofinanziamento mediante la valorizzazione di beni, servizi o personale, il corrispettivo monetario spettante al soggetto attuatore verrebbe decurtato nella stessa misura.

Il corrispettivo è comprensivo altresì di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall'affidatario per lo

svolgimento del servizio; s'intende pertanto fisso, invariabile e indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o che il soggetto aggiudicatario non abbia tenuto presente. Il soggetto affidatario non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti. Comprende inoltre gli oneri della sicurezza aziendale.

Il valore dell'appalto è determinato considerando il costo relativo alla prestazione di accoglienza in struttura residenziale per un numero massimo di n. 23 destinatari e per la durata dell'affidamento:

- valore massimo presunto annuale dell'appalto: complessivi € 554.800,00 (IVA inclusa);
- valore massimo presunto triennale dell'appalto: complessivi € 1.664.400,00 (IVA inclusa).

## **TITOLO II - PRESTAZIONI E CONTROPRESTAZIONI**

### **ART. 6 - ACCOGLIENZA INTEGRATA E SERVIZI MINIMI GARANTITI**

Ai sensi delle Linee guida del Decreto 10 agosto 2016, per accoglienza integrata s'intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio), insieme a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista dell'autonomia individuale.

L'accoglienza integrata è costituita dai seguenti servizi minimi garantiti obbligatori:

1. mediazione linguistico-culturale
2. accoglienza materiale
3. orientamento e accesso ai servizi del territorio
4. insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori
5. formazione e riqualificazione professionale
6. orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo
7. orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo
8. orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale
9. orientamento e accompagnamento legale
10. tutela psico-socio-sanitaria.

Gli interventi e le attività che dovranno essere erogati in relazione a ciascuno dei suddetti servizi minimi sono analiticamente disciplinati dall'art. 31 del D.M.

Il concorrente, in sede di gara, dovrà descrivere dettagliatamente le modalità di erogazione dei predetti servizi mediante la compilazione dell'Allegato A al presente capitolato.

### **ART. 7 – AGGIORNAMENTO E GESTIONE DELLA BANCA DATI**

Il sistema SPRAR è dotato di una banca dati centralizzata per la registrazione degli inserimenti e di tutte le azioni che riguardano l'accoglienza e i servizi erogati ai beneficiari.

L'Ente attuatore del progetto dovrà provvedere obbligatoriamente, così come previsto dal D.M. 10 agosto 2016, ad aderire alla rete informatica e a svolgere tutti gli adempimenti di aggiornamento e gestione della banca dati, quali:

- registrazione dei nuovi ingressi e delle uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita;
- inserimento e aggiornamento di tutti i dati riguardanti i beneficiari (audizione presso la Commissione territoriale, permesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, etc.);
- richieste di proroghe;
- inserimento e aggiornamento dei dati relativi alle strutture di accoglienza previste nel progetto;
- inserimento dei dati relativi agli operatori e degli eventuali cambiamenti.

La tenuta ed il corretto aggiornamento della banca dati è elemento indispensabile del funzionamento del sistema e la sua non corretta gestione può determinare penalizzazione o la revoca del contributo, così come disciplinato dall'art. 27 del D.M. 20 agosto 2016.

Per gli aspetti pratici e operativi si rimanda al Manuale operatore e visitatore banca dati SPRAR,

scaricabile dal sito web: <https://www.sprar.it>.

#### **ART. 8 – EQUIPE MULTIDISCIPLINARE**

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di garantire la presenza di un'equipe multidisciplinare con comprovata esperienza di almeno due anni nella presa in carico dei MSNA e con competenze, ruoli e modalità di organizzazione così come previste dal manuale operativo SPRAR .

Le modalità organizzative del lavoro di equipe dovranno prevedere attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del personale coinvolto, supervisione psicologica esterna, nonché momenti di verifica e di valutazione del lavoro.

E' inoltre necessario che l'equipe lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi socio-educativi presenti nel territorio, anche attraverso la stipula di protocolli, convenzioni e/o accordi di programma.

Il soggetto attuatore dovrà prevedere la figura del coordinatore dell'equipe multidisciplinare, il quale dovrà essere in possesso del titolo di laurea nei seguenti indirizzi formativi: Scienze dell'Educazione o Scienza del Servizio Sociale, Scienze e Tecniche Psicologiche, Sociologia e Pedagogia ed essere in possesso di un'esperienza almeno biennale nella gestione di progetti rivolti al target oggetto del presente avviso.

Il coordinatore dovrà condurre l'equipe nel raggiungimento degli obiettivi, sovrintendere e verificare il lavoro di ciascun operatore, garantire costanti rapporti di collaborazione coi referenti individuati dal Settore per la gestione ordinaria del progetto e programmare incontri di monitoraggio periodici per verificare l'andamento del/i servizio/i erogato/i nell'ambito del progetto.

I titoli di studio professionali riferiti al personale coinvolto dovranno necessariamente corrispondere a quelli dichiarati in sede di offerta; nel caso si debba intervenire per sostituire l'operatore inizialmente indicato per motivi di forza maggiore, il sostituto dovrà avere il medesimo titolo di studio ed esperienza indicati nella proposta progettuale originaria.

#### **ART. 9 - SOLUZIONI DI ACCOGLIENZA**

L'Ente proponente nell'elaborazione del proprio progetto e nell'individuazione delle soluzioni di accoglienza dovrà rispettare quanto disciplinato dal D.M. 10 agosto 2016.

Le soluzioni di accoglienza individuate potranno essere strutture residenziali ovvero, relativamente ai destinatari neo-maggioresenni che restano in accoglienza nei tempi e con le modalità previste nella parte seconda delle linee guida Ministeriali, soluzioni abitative appositamente dedicate, quali ad esempio gruppi appartamento o altre forme adatte al profilo di giovane adulto, per le quali si fa rinvio al manuale operativo SPRAR.

Le soluzioni di accoglienza proposte dal candidato, che devono essere nella disponibilità dello stesso alla data di scadenza del presente bando, dovranno assicurare una ricettività di posti non inferiore a 10 e non superiore a 23.

Tutte le soluzioni di accoglienza dovranno essere ubicate sul territorio urbano del Comune di Villasor .

Dovranno essere inoltre ben collegate da frequente trasporto pubblico o privato, conformi alla normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica.

Con riferimento alle strutture residenziali si precisa che esse dovranno possedere i requisiti al fine dell'ottenimento della successiva autorizzazione al funzionamento rilasciata in base alla normativa nazionale e regionale di riferimento, a norma della delibera di Giunta Regionale n.70/12 del 29/12/2016.

#### **ART. 10 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA**

In relazione ai tempi dell'accoglienza dei MSNA, alle proroghe degli stessi, ai trasferimenti dei beneficiari da un progetto SPRAR ad un altro SPRAR, alla revoca dell'accoglienza, si rimanda integralmente alle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 10/08/2016 agli artt. 35, 36, 37, 38.

## **ART. 11 - ADEMPIMENTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI**

L'Ente attuatore dovrà predisporre, di concerto con il Settore, i seguenti documenti obbligatori da produrre al Servizio Centrale SPRAR e al Ministero dell'Interno secondo le modalità e nel tassativo rispetto dei termini dagli stessi indicati:

- relazione intermedia relativa alle attività e ai servizi erogati nel primo semestre di attività di ciascun anno;
- scheda semestrale di monitoraggio elaborata dalla banca dati SPRAR e relativa alle presenze e ai servizi erogati ai beneficiari nel corso del primo semestre di attività di ciascun anno;
- scheda finale di monitoraggio elaborata dalla banca dati SPRAR e relativa alle presenze e ai servizi erogati ai beneficiari nel corso di ciascun anno;
- rimodulazione del piano finanziario entro il 30 novembre di ogni anno nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dal Manuale unico della rendicontazione SPRAR scaricabile dal sito web <https://www.w.sprar.it>

L'Ente attuatore si obbliga inoltre a collaborare con il Revisore dei Conti nominato dall'Amministrazione Comunale ai fini delle verifiche amministrativo-contabili sui documenti relativi alle voci di rendicontazione e del controllo dell'esattezza e ammissibilità degli stessi. Si impegna a soddisfare tempestivamente eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni sugli stessi documenti ritenute utili dal Revisore per il rilascio del certificato di revisione che deve accompagnare obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute.

## **TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

### **ART. 12 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO**

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro sessanta giorni dalla concessione del finanziamento ministeriale, secondo le modalità previste dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di mancata concessione del finanziamento non si darà luogo a detta sottoscrizione e nessuna pretesa di eventuale rimborso spese o di risarcimento, a qualsiasi titolo, ivi compresi i costi della cauzione, l'attività prestata per la coprogettazione, etc., potrà essere richiesta dai concorrenti e/o dall'aggiudicatario.

Nell'eventualità che il progetto, non finanziato dal Ministero per il primo anno, venga successivamente ammesso al finanziamento, il concorrente si obbliga a mantenere valida e vincolante la propria proposta progettuale per il triennio previsto dal D.M. 10/08/2016.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il predetto termine dilatorio non si applica se è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata.

La stipulazione del contratto è subordinata alla verifica del DURC, al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modifiche, nonché all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di

lotta alla mafia.

Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione della documentazione nei tempi e secondo le modalità stabilite nella richiesta, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all'uopo stabilito, il Comune di Villasor avrà facoltà di considerarlo decaduto.

### **ART. 13 - CAUZIONE**

A garanzia e per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, alla stipula del contratto l'impresa aggiudicatrice dovrà presentare una cauzione per gli importi e con i contenuti prescritti dal D.Lgs 50/16.

La cauzione potrà essere costituita mediante polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate, o con altro mezzo previsto dalla vigente normativa in materia.

Della prestata cauzione dovrà esserne consegnata prova alla firma del contratto.

### **ART. 14 - RESPONSABILITÀ**

L'affidatario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e obblighi del presente capitolato, nonché del rispetto di tutte le norme di legge sul lavoro e sicurezza.

L'affidatario è inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere e materiali che risultassero causati per responsabilità del personale dello stesso, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta realizzazione delle attività di cui al progetto.

L'Amministrazione contraente è pertanto esonerata da ogni responsabilità, intendendosi, al riguardo, che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.

Al fine di sollevare l'Amministrazione contraente da qualsiasi controversia che al riguardo dovesse insorgere, l'affidatario si obbliga a stipulare idonea assicurazione che dovrà essere consegnata in copia alla stipula del contratto.

In caso di danni arrecati a terzi, l'appaltatore è comunque obbligato a darne immediata notizia all'Amministrazione contraente, fornendo per iscritto dettagliati particolari.

### **ART. 15 – INADEMPIMENTI, PENALITÀ, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'affidatario, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a:

- tutte le disposizioni di legge e regolamenti nonché alle clausole contenute nel presente capitolato;
- al Manuale Operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria del Servizio Centrale del Sistema di Protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati del Ministero dell'Interno e alle Linee Guida per i servizi di accoglienza integrata di cui al D.M. 10 agosto 2016;
- al Manuale Unico di Rendicontazione SPRAR;
- al progetto presentato e approvato dal Ministero.

Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel capitolato o nel contratto, ai sensi dell'art.1662 c.c., l'Amministrazione contraente, a mezzo PEC, intimerà al soggetto affidatario di provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali o per l'esatto adempimento. Qualora il soggetto aggiudicatario non adempia o adempia in modo non conforme, è fatta salva la facoltà del Settore di procedere alla risoluzione del contratto nel rispetto della procedura prevista all'art.108 del D. Lgs 50/2016.

Salvo ogni altro rimedio e, in particolare, il diritto al risarcimento dei maggiori danni, in caso di difformità dei servizi resi rispetto a quanto previsto dal capitolato, sarà applicata una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concessi per sanare la difformità segnalata.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso il soggetto affidatario dall'adempimento

dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale. In ogni caso, qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale, vengono avviate le procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, secondo quanto previsto all'art.108 del D.Lgs 50/2016.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, al soggetto aggiudicatario sarà corrisposto l'importo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione. Il soggetto affidatario sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico dell'Amministrazione per il rimanente periodo contrattuale.

#### **ART. 16 - DIVIETI**

È vietato il subappalto del servizio.

È assolutamente vietato all'affidatario chiedere corrispettivi all'utente.

#### **ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente procedura, nessuna eccettuata o esclusa, sono a totale carico dell'affidatario.

#### **ART. 18 - CLAUSOLA DI TRACCIABILITA'**

A pena di nullità assoluta del contratto, l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.e i.

#### **ART. 19 - TUTELA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI**

Nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi della normativa vigente, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

Tutte le comunicazioni inerenti gli utenti dovranno tener conto, nelle loro modalità di effettuazione, della sensibilità dei dati ad essi inerenti.

A tal fine la ditta affidataria si impegna, anche in nome dei propri operatori, al rispetto delle norme sulla privacy e alla tutela dei dati sensibili di cui verranno in possesso o a conoscenza.

#### **ART. 20 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente procedura e del relativo contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari

#### **ART. 21 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi dell'art. 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.e ii., si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area Socio Assistenziale del Comune di Villasor